



Présidence de la Région  
**Bureau électoral**

Presidenza della Regione  
**Ufficio elettorale**

# **ELEZIONI COMUNALI**

10 MAGGIO 2015

**Istruzioni per la liquidazione  
delle competenze dovute ai componenti dei seggi**

PUBBLICAZIONI DELLA SERIE  
«ELEZIONI COMUNALI»

Pubblicazione n. 1 - Le leggi elettorali.

Pubblicazione n. 2 - Calendario delle operazioni elettorali.

Pubblicazione n. 3 - Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature.

Pubblicazione n. 4 - Disciplina della propaganda elettorale.

Pubblicazione n. 5 - Istruzioni per i seggi.

Pubblicazione n. 6 - Istruzioni per la liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi.

Pubblicazione n. 7 - Risultati ufficiali.

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**  
**PRESIDENZA DELLA REGIONE**  
**DIPARTIMENTO ENTI LOCALI, SERVIZI DI PREFETTURA**  
**E PROTEZIONE CIVILE**  
**ENTI LOCALI**  
**UFFICIO ELETTORALE, VIGILANZA ANAGRAFICA E CITTADINANZA**

Nota prot. n. 8346/44/2015

Aosta, 22 aprile 2015

Ai Sigg.i Sindaci dei Comuni della Regione  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni comunali del 10 maggio 2015.**

**COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO**

**§ 1. Premessa.**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 aprile 2002, n. 62, ai componenti dei seggi per le elezioni comunali del 10 maggio 2015 spetta un onorario fisso nelle misure appresso specificate.

Spetta, altresì, ai soli Presidenti, il trattamento di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973 n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con le modalità di cui alle presenti istruzioni, le competenze in parola sono a carico dei comuni e devono essere liquidate non appena ultimate le operazioni di scrutinio.

Le presenti istruzioni sono valide per tutto il territorio della Regione.

**ONORARIO**

**§ 2. Misure ed attribuzione.**

Ai componenti di seggio, sia normali che speciali, spetta un onorario, fisso, nelle seguenti misure:

- Seggi normali:
  - 150,00 Euro per i presidenti;
  - 120,00 Euro per gli scrutatori ed i segretari.

- Seggi speciali:
  - 90,00 Euro per i presidenti;
  - 61,00 Euro per gli scrutatori ed i segretari.

L'onorario, essendo forfettizzato per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l'onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata delle rispettive partecipazioni alle operazioni del seggio.

Inoltre, l'onorario retribuisce tutta l'opera prestata da ciascuno dei componenti di seggio e, quindi, anche quella per l'eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi.

Alla relativa liquidazione le Amministrazioni comunali provvedono in base al prospetto conforme all'allegato modello **A**, da compilarsi distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle colonne dall'1 al 5 devono essere apposte dai presidenti di seggio. Per il resto, il prospetto deve essere completato a cura degli uffici comunali.

Gli importi da liquidare a ciascun componente ed al segretario dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni e dell'Ufficio centrale (Aosta) a norma dell'art. 2 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sostituito dall'art. 11 della legge 30 aprile 1999, n. 120, sono:

- per i componenti e segretario dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni e dell'Ufficio Centrale Euro 41,32 per ogni giornata;
- per il Presidente dell'Ufficio centrale Euro 61,97 per ogni giornata.

## **TRATTAMENTO DI MISSIONE: RIMBORSO SPESE**

### **§ 3. Diritto al trattamento di missione.**

La legge 13 marzo 1980, n. 70, ha stabilito che oltre all'onorario fisso compete il trattamento di missione, se dovuto, ai soli presidenti dei seggi. Tale diritto si matura allorché essi debbono recarsi fuori dei comuni di residenza nei quali, per effetto delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, si presuppone abbiano anche la dimora abituale.

Il trattamento di missione è stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Ai sensi dell'art. 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'indennità di trasferta per le missioni nel territorio nazionale, l'indennità supplementare sul costo del biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e l'indennità commisurata all'intera diaria di missione sono soppresse.

Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l'albergo, i pasti, nonché l'attribuzione dei compensi chilometrici a titolo di rimborso spese

(€ 0,106; € 0,16 ed 1/5 del prezzo della benzina per i percorsi effettuati con mezzi propri) nei casi previsti dalla legge.

— **Spese per il pernottamento in albergo e per il vitto.**

Ai presidenti di seggio spetta il rimborso delle spese per il pernottamento in albergo a 4 stelle (1a categoria) nonché il rimborso per le spese di vitto (legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni).

I predetti rimborsi sono effettuati, entro i limiti massimi consentiti e ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se riguardano spese documentate da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all'attività alberghiera e/o di ristoro.

La spesa massima che può essere ammessa a rimborso ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 1995, è stabilita nelle seguenti misure:

- a) complessivi € 61,10 per due pasti giornalieri; detto importo compete nella misura ridotta del 50% per la consumazione di un solo pasto;
- b) prezzo di una camera singola in alberghi a 4 stelle (1<sup>a</sup> categoria).

— **Spese di viaggio e compensi chilometrici.**

Per il raggiungimento delle località sedi di seggio vengono rimborsate le spese di viaggio ferroviario effettivamente sostenute sulla base dei relativi biglietti che gli interessati devono produrre.

Può corrispondersi anche il rimborso dell'intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto di linea se l'uso di questi consenta un evidente, notevole risparmio di tempo, o se manchi un collegamento ferroviario con le località sedi di seggio elettorale.

Le spese inerenti al ritorno alle rispettive sedi di provenienza possono essere rimborsate nella stessa misura di quelle ammesse per i viaggi di raggiungimento delle località sedi di seggio elettorale, data la necessità che al pagamento delle competenze in parola sia provveduto appena ultimate le operazioni di scrutinio e per l'ovvia impossibilità di documentare le tabelle di missione con i regolari biglietti di viaggio per il rientro in sede.

Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovie o da altri mezzi di linea e per i quali non siano stati messi a disposizione dei presidenti dei seggi appositi mezzi straordinari, compete a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità di € 0,106 per chilometro, o frazione di chilometro non inferiore a 500 metri nonché, ove ricorra il caso, il rimborso della eventuale spesa per pedaggio autostradale.

Per i percorsi effettuati con mezzi propri, in relazione alla facoltà riconosciuta esplicitamente dall'art. 4 della legge 13 aprile 1980, n. 70, spetta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo della benzina vigente al momento.

Secondo intese col Ministero dell'economia e delle finanze, non è estendibile ai presidenti dei seggi, anche se dipendenti statali, la stipula e il rimborso di assicurazione in proposito.

Non spetta alcun rimborso per eventuali spese di trasporto di bagaglio.

Il rimborso delle spese di viaggio e l'attribuzione dei compensi chilometrici a titolo rimborso spese (€ 0,106, € 0,16 ed 1/5 del prezzo della benzina) spettano anche ai segretari e scrutatori nei casi in cui le sedi elettorali si trovino sempre nel territorio comunale, ma in frazioni site fuori dalla cinta urbana.

## LIQUIDAZIONE

### **§ 4. Liquidazione degli onorari.**

Come già precisato al precedente paragrafo 2, gli onorari devono essere liquidati su prospetti conformi all'allegato modello A, che per le colonne dall'1 al 5 vengono compilati a cura dei presidenti dei seggi.

In ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l'art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Prima di effettuare le liquidazioni i comuni devono accertare che sia stato indicato il numero di codice fiscale dei componenti dei seggi.

### **§ - 5. Liquidazione del trattamento di missione.**

Il trattamento di missione potrà essere liquidato su apposite tabelle conformi all'allegato modello B.

A corredo di dette tabelle occorre unire i documenti di viaggio e le fatture o le relative ricevute fiscali per l'eventuale rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio.

Per i tratti percorsi con mezzi propri o mezzi diversi dalle ferrovie ovvero da altri servizi di linea, è necessario allegare alle tabelle i certificati delle amministrazioni comunali comprovanti le relative distanze.

Le distanze si devono computare, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo del seggio elettorale. Se la stazione è situata fuori dal centro abitato, si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione ed il centro abitato.

In modo analogo si calcolano le distanze per i viaggi compiuti con altri mezzi di linea.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalle ferrovie e da altri servizi di linea, le distanze si computano dalla casa municipale del comune di residenza.

Si computano, invece, dall'abitazione del componente, nel solo caso che questa si trovi in una frazione o località isolata.

È ovvio che le predette distanze devono essere calcolate secondo i percorsi più brevi.

Sulle tabelle, per ciascun periodo di missione, devono essere indicate le date e le ore di partenza dalla residenza nonché di rientro. La data e l'ora del rientro definitivo vengono determinate in base agli orari dei primi mezzi utilizzabili, da parte dei componenti, per il rientro stesso, ovvero, qualora si siano utilizzati mezzi propri, la data e l'ora di partenza dalla residenza nonché la data e l'ora di rientro definitivo dovranno risultare da apposita dichiarazione dell'interessato.

Qualora qualcuno di essi presenti, a dimostrazione della propria residenza, un certificato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza nel quale non sia espressamente menzionata, oltre alla sede di servizio, l'effettiva residenza, essa deve risultare da una esplicita dichiarazione rilasciata dall'interessato, sotto la sua personale responsabilità.

I comuni debbono astenersi dal liquidare il trattamento di missione in tutti i casi di impossibilità di accertare il diritto al trattamento stesso ovvero di incompletezza della documentazione formale, specie per quanto attiene alle dichiarazioni che, come sopra detto, debbono rilasciare i componenti dei seggi.

Sono esenti da ritenuta e da contribuzione previdenziale i rimborsi delle spese di viaggio, anche se corrisposti sotto forma di indennità chilometrica, previsti dall'art. 12 della citata legge n. 836 del 1973.

Si raccomanda l'esatta osservanza delle presenti istruzioni, avvertendo che, per eventuali ulteriori chiarimenti, le Amministrazioni comunali devono far capo all'Ufficio Elettorale regionale.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Tiziana VIBERTI



## ALLEGATI















## INDICE



COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO		
§ 1.	Premessa. ....Pag.	3
ONORARIO		
§ 2.	Misure ed attribuzione. ....Pag.	4
TRATTAMENTO DI MISSIONE: RIMBORSO SPESE		
§ 3.	Diritto al trattamento di missione. ....Pag.	4
LIQUIDAZIONE		
§ 4.	Liquidazione degli onorari.....Pag.	6
§ 11.	Liquidazione del trattamento di missione. ....Pag.	6
ALLEGATI		
	Modello A .....Pag.	11
	Modello B .....Pag.	13
	Modello C .....Pag.	15

